

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3037 del 14/06/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. AZIENDA AGRICOLA L'OCA NERA DI MORGANTI MICHELE RAFFAELLO GUSEPPE. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO CANI" DA SVOLGERSI IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), STRADA ARDENGA N. 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3160 del 14/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **AZIENDA AGRICOLA L'OCA NERA DI MORGANTI MICHELE RAFFAELLO GIUSEPPE**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento cani" da svolgersi in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Strada Ardenga n° 16.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza dell'**AZIENDA AGRICOLA L'OCA NERA DI MORGANTI MICHELE RAFFAELLO GIUSEPPE** - avente sede legale in Comune di San Pietro in Cerro, Strada Ardenga n° 16 - presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di San Pietro in Cerro) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 14/03/2017, prot. n° 3051 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/2872), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento cani" da svolgersi in Comune di San Pietro in Cerro, Strada Ardenga n° 16;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni bassa Val d'Arda Fiume Po con note del 27/03/2017, prot. n° 3568 (acquisita agli atti il 28/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/3533), e del 05/05/2017, prot. n° 5400 (acquisita agli atti il 09/05/2017 con prot. n° PGPC/2017/5349);

Verificato che:

- le acque reflue provenienti dalla pulizia dei box e dal lavaggio delle attrezzature vengono trattate con n° 2 fosse Imhoff e un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 9 A.E.;
- lo scarico in uscita dal filtro percolatore anaerobico è classificato come scarico di acque industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile Budello;
- le acque di lavaggio del reparto cuccioli sono convogliate in una vasca a tenuta e gestite come rifiuto;

Acquisite nel merito:

- la nota 17/05/2017, prot. n° CBP/4849 (prot. ARPAE di pari data n° PGPC/2017/5830), con la quale il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha comunicato che lo scarico *"non è di competenza"* in ragione della distanza tra il punto di scarico e il canale di Bonifica Budello (pari a 400 m) e della portata irrilevante;
- la relazione tecnica istruttoria del 18/05/2017, prot. n° PGPC/2017/5926, con la quale il Servizio Territoriale di ARPAE esprime parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Preso atto che il Comune di San Pietro in Cerro, interpellato, rispetto agli adempimenti previsti dalla L.n. 447/95, con nota pervenuta a questa Struttura in data 18 maggio 2017 (acquisita agli atti con prot. n. 5878) ha comunicato che *".....la documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 risulti adeguata"*;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'**AZIENDA AGRICOLA L'OCA NERA DI MORGANTI MICHELE RAFFAELLO GIUSEPPE** per l'attività "allevamento cani" da svolgersi in Comune di San Pietro in Cerro, Strada Ardenga n° 16;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'**AZIENDA AGRICOLA L'OCA NERA DI MORGANTI MICHELE RAFFAELLO GIUSEPPE** (C. FISC. MRGMHL75L05F205W) per l'attività di "allevamento cani" da svolgersi in Comune di San Pietro in Cerro, Strada Ardenga n° 16 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile Budello;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, le seguenti **prescrizioni**:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento (almeno annuale) e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
3. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fosse Imhoff e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che**:
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.